

Città di Foggia

PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 43 del 15/05/2020

OGGETTO: Salvaguardia patrimonio ambientale e boschivo dal rischio incendi Stagione estiva 2020 D.P.G.R. n. 213 del 27 Aprile 2020.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di adottare ogni iniziativa utile a tutelare la pubblica e privata incolumità, a prevenire ed evitare rischi di incendi, nonché preservare il patrimonio ambientale e boschivo del territorio Comunale di Foggia;

CONSIDERATO che nel Comune di Foggia, le aree boscate di rilievo e a notevole rischio di incendi sono quelle del Parco Regionale del Bosco Incoronata e che gran parte degli incendi è causato dall'uso improprio del fuoco;

VISTI

- il R.D. n. 3267 del 30/12/1923;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
- la L. n. 353 del 21/11/2000;
- il D.Lgs n. 1 del 02/01/2018:
- la L. n. 100 del 12/07/2012
- la L.R. n.18 del 30/11/2000;
- il D.M. n.30125/2009 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali;
- la L.R. n. 53 del 12/12/2019;
- la L.R. n. 38 del 12.12.2016;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923;
- l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 116 dell'11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale";
- il D.Lgs. n 152 del del 2006 e s.m.i.;

- la Deliberazione n. 585 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 2020;
- il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18.07.2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007:
- il Regolamento regionale n. 6 del 10 Maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC) che ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario, in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000":
- le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. 28/2008;
- il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

VISTO che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi.

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili, nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell'infezione;

RITENUTO di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 Giugno al 15 Settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 Settembre.

RICHIAMATO il D.P.G.R. n. 213 del 27 Aprile 2020, <u>pubblicato sul BURP n. 61 del 30.04.2020</u>, che demanda ai Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, l'adozione di apposita ordinanza al fine di dare massima divulgazione del contenuto del ridetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale (Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016);

PRESO ATTO che nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L.353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

ORDINA

Nel periodo dal <u>15 Giugno 2020 al 15 Settembre 2020</u>, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci le precitate aree, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle stesse, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento (art. 1 D.P.G.R. n. 213/2020).

Sempre durante il periodo di grave pericolosità di incendi, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30. 12. 1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge 353/2000, in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, ricadenti nel territorio del Comune di Foggia a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti,

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO ai sensi dell'art. 2 D.P.G.R. 213/2020

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impegnati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- > tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- > fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- ➤ esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- inoltrare nelle aree boscate, su viabilità non asfaltata, auto (specialmente se dotate di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
- > transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- ➤ transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro silvo pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- > abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive

Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, nonché dalle Linee Guida (Deliberazione Giunta Regionale n. 1149 del 28/06/2018), riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente. In particolare:

- Su tutto il territorio del Comune di Foggia è fatto permanentemente divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e della paglia presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché le bruciature delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo (art. 2 comma 1 L.R. 38/2016).
- Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e paglie, presenti al termine di colture cerealicole, sono consentite nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi previa comunicazione, inviata nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco e al Dipartimento Agricoltura Regionale. La verifica dell'effettivo utilizzo del ringrano e della coltura di secondo raccolto sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura dei residui da colture cerealicole sono sempre vietate. (art. 1 Linee Guida)

- L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie (art. 2 Linee Guida)
- La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24 48
 72 ore pubblica sul sito <u>www.protezionecivile.puglia.it</u> nella sezione "Bruciature stoppie", la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso o verde (art. 3 Linee guida)
- Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici in argomento devono preventivamente visionare la sezione "bruciatura stoppie" sul suddetto sito web e praticare l'accensione e la bruciatura con le previste misure precauzionali e solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde) (art. 4 Linee Guida).
- L'accensione e bruciatura delle stoppie devono essere esclusivamente effettuate di mattina, con accensione non prima delle 5.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00 (art. 5 Linee Guida).
- L'accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato A (scaricabile dal precitato sito web – sezione bruciatura stoppie), da inviare nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco del comune territorialmente competente in qualità di Autorità locale di Protezione Civile e al dipartimento Agricoltura della Regione Puglia (art. 6 – Linee guida).
- Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione di cui sopra deve pervenire almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando il giorno e l'ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo), il nominativo e il recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica (art. 7 Linee Guida); la comunicazione contiene anche l'autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale (art. 8 Linee Guida).
- Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l'accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell'operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e7o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie (art. 9 Linee Guida).
- L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 Settembre. Nel restante periodo dal 1° ottobre al 31 Maggio è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri a ettaro, a condizione che gli interessati siano dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistano alle operazioni fino al totale esaurimento della combustione. Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche (art. 2 Comma 4 L.R. 38/2016) e (art. 10 Linee Guida).
- I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 Luglio 2020. (art. 3 comma 1 L.R. 38/2016).

- I proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 Maggio 2020, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri 15 lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 3 comma 2 L.R. 38/2016).
- E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori e Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il termine del 31 Maggio 2020**, di eseguire il ripristino e la ripulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare, lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, centri abitati, e abitazioni isolate, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
- I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici pascolative hanno l'obbligo di realizzare **entro il 31 Maggio 2020** una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. (art. 3 commi 3 4 5 L.R. 38/2016).
- I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, di villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 Maggio 2020 a realizzare una fascia di protezione della larghezza almeno di metri 15 (quindici), sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione ed ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento, compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2014 ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno (art. 6 L.R. 38/2016).

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020 sono punite a norma dell'art. 10 - commi 6 - 7 - 8 della Legge n. 353 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di Euro 1.032,91 fino ad un massimo di Euro 10.392,14.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa ed al pagamento di somme, a norma dell'art. 12 della su citata legge.

La presente Ordinanza è trasmessa, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Regione Puglia – Sezione Protezione Civile

Comando VV.F. - sede di Foggia:

Prefettura di Foggia;

Questura di Foggia;

Comando di Polizia Locale di Foggia;

Guardia di Finanza di Foggia;

Comando Carabinieri di Foggia.

Comando Carabinieri - Gruppo Nucleo Forestale Foggia.

Il presente provvedimento è reso noto alla Cittadinanza con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune, con la pubblicazione sul sito internet www.comune.foggia.it e con l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici, in particolare nei luoghi prossimi alle aree boscate e al Parco Regionale Incoronata.

La presente Ordinanza, inserita nel Registro Generale delle Ordinanze, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, è pubblicata all'Albo Pretorio, trasmessa al Servizio proponente ed al Segretario Generale per gli adempimenti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

IL SINDACO Franco Landella